

COMUNE DI PERUGIA

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO PER I GIOCHI LECITI

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 179 del 12/09/2005 Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 20/02/2017 Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 126 del 26/11/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

INDICE

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e definizioni
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di sala giochi
- Art. 4 Adempimenti amministrativi per l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi di qualunque tipologia e nei circoli privati
- Art. 5 Durata delle autorizzazioni e delle segnalazioni certificate di inizio attività
- Art. 6 Requisiti soggettivi
- Art. 7 Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 8 Divieti

Sezione II - SALE GIOCHI

- Art. 9 Requisiti dei locali
- Art. 10 Localizzazione delle sale giochi
- Art. 11 Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione
- Art. 12 Domande di autorizzazione
- Art. 13 Subingresso
- Art. 14 Orari delle sale giochi
- Art. 15 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sezione III – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA E NEI CIRCOLI PRIVATI

- Art. 16 Localizzazione degli apparecchi
- Art. 17 Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione
- Art. 18 Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 19 Orari

Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Prescrizioni di esercizio informazioni al pubblico
- Art. 21 Pubblicità
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Norma di rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore

Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

- 1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, il subentro e le variazioni di esercizi adibiti a sale pubbliche da gioco, di seguito definiti "sale giochi";
 - b) le modalità per l'installazione e la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., negli esercizi commerciali e in altri esercizi pubblici o aperti al pubblico, nei circoli privati.
- 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
- A. per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- B. per *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- C. per apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot o AWP), gli apparecchi da gioco che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S., nei quali insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità o trattenimento, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita é di 4 secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate. Non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
- D. per apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. V.L.T. video lottery terminal), gli apparecchi da gioco, con vincita in denaro, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, i cui requisiti tecnici e di funzionamento (costo e modalità di ciascuna partita, percentuale delle somme giocate da destinare alle vincite, importo massimo delle vincita e modalità di riscossione, ecc...) sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/01/2010. Richiedono la licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..
- E. per apparecchi da trattenimento cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a 20 volte il costo della partita. Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- F. per apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S., gli apparecchi basati

sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;

- G. per apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-bis) del T.U.L.P.S., gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui all'art. 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- H. per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter) del T.U.L.P.S., gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco é regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- I. per sala pubblica da gioco o sala giochi, i locali, autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. e/o altri giochi leciti quali ad es. le carte, i giochi da tavolo e simili. Al loro interno possono essere installati anche apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., previa apposita licenza del Questore.
- J. per *circoli privati*, i circoli privati, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soci;
- K. per *esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S,* i bar ed esercizi assimilabili, i ristoranti ed esercizi assimilabili, gli alberghi ed esercizi assimilabili, le piscine, i circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- L. per *esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.,* i seguenti esercizi, autorizzati con licenza del Questore;
 - agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 1996, n. 111, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, negozi di gioco ippici e sportivi di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e negozi di gioco di cui all'art. 1 bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalle legge 19 novembre 2008, n. 184 e s.m.i, aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, di seguito "sale scommesse";
 - sale bingo di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 - esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., di seguito "sale VLT" o "sale dedicate";
 - i punti di gioco ippici e sportivi aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei giochi pubblici (c.d. corner);
- M. per esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., gli esercizi nei quali vengono svolte in via principale attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi dei citati articoli (es. rivendite tabacchi e ricevitorie lotto, edicole ed altri esercizi commerciali, attività artigianali, internet point, ecc...);
- N. per *superficie utile dei locali*, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, vani chiusi al pubblico;
- O. per *apparecchio contiguo*, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino tra loro;

- P. per *area specificamente dedicata,* l'area appositamente destinata agli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, perimetrata e segnalata;
- Q. per *nuova installazione*, la prima installazione o l'installazione di ulteriori apparecchi da gioco rispetto a quelli già detenuti. Non si considera nuova installazione la sostituzione degli apparecchi nell'ambito della stessa tipologia;
- R. per tabella dei giochi proibiti, la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in cui, oltre ai giochi d'azzardo, sono indicati i giochi vietati dal Questore nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni.
- 3. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacolo viaggiante sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S..

Art. 2 (Normativa di riferimento)

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i., in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 "Imposta sugli spettacoli" e s.m.i., in particolare l'art. 14 bis;
- L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e s.m.i., in particolare l'art. 38;
- L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e s.m.i., in particolare l'art. 22, comma 6;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003, "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" (disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e del 27 luglio 2011);
- L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in particolare l'art. 1, comma 534 "Licenza per gli apparecchi e congegni automatici" e comma 540 "Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal Questore";
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
 contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
 entrate e di contrasto dell'evasione fiscale", convertito con modificazioni e integrazioni
 dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in particolare l'art. 38, commi 1 e 5 "Misure di contrasto
 del gioco illegale";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.";
- L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in particolare l'art. 1, commi 64 -82;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in particolare l'art. 24 "Norme

- in materia di gioco", commi 19, 20, 21 e 22;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2011 "Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220/2010";
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Decreto Balduzzi), convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, in particolare l'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1, c. 475 lett. a) e c), con cui sono state apportate integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- L.R. 21 novembre 2014, n. 21 "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", come modificata dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7 e dalla L.R. 15 giugno 2017, n. 7;
- D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (Decreto Dignità), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, in particolare il Capo III "Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo".

Art. 3 (Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di sala giochi)

- 1. L'apertura delle sale giochi, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il mutamento della titolarità, le variazioni del numero e della tipologia degli apparecchi installati sono subordinati, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ad apposita autorizzazione comunale.
- 2. L'autorizzazione é rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta.
- 3. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
- 4. Le modifiche non contemplate al comma 1 e la cessazione dell'attività devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune.
- 5. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
- 6. L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. nelle sale giochi è subordinata ad apposita licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S..

Art. 4

(Adempimenti amministrativi per l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi di qualunque tipologia e nei circoli privati)

1. Negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lettere K ed L del presente regolamento, é possibile installare, senza ulteriori adempimenti amministrativi, apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. e, con esclusione delle sale VLT, apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S..

Nelle sale scommesse e nelle sale bingo possono essere installati anche apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., previa ulteriore specifica licenza del Questore.

- 2. Negli esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lett. M del presente regolamento (tabaccherie, ricevitorie, edicole, attività artigianali, internet point, ecc...) e nei circoli privati senza somministrazione di alimenti e bevande ai soci possono essere installati solo apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S., previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune, ai sensi dell'art. 19 legge 241/90.
- 3. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività principale nell'ambito della quale sono installati gli apparecchi da gioco, il subentrante é tenuto a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
- 4. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco deve essere comunicata al Comune. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
- 5. La cessazione dell'attività di gioco deve essere comunicata entro 30 giorni al Comune.
- 6. L'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S negli esercizi di cui ai precedenti commi e nei circoli privati deve avvenire nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni indicati nei successivi artt. 16 e 17 e fatti salvi i divieti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 5 (Durata delle autorizzazioni e delle segnalazioni certificate di inizio attività)

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 3, comma 1 e la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, salvo revoca nelle ipotesi previste, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.

Art. 6 (Requisiti soggettivi)

- 1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 3, comma 1 non può essere rilasciata e la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 é respinta ai sensi degli articoli 11, comma 1, 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente/segnalante:
 - a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
 - b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
 - d) sia incapace di obbligarsi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata e le attività iniziate previa S.C.I.A. possono essere inibite qualora nei confronti del richiedente/segnalante si accerti l'assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato;
 - b) delitti contro l'ordine pubblico;
 - c) delitti contro persone commessi con violenza;
 - d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - e) violenza o resistenza all'autorità.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 7

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi deve essere revocata in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 6, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, senza aver avvisato il Comune;
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
- 3. L'autorizzazione é sospesa ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge o dall'autorità:
 - a) per sette giorni nel primo caso di abuso;
 - b) per un mese in ogni ipotesi successiva di abuso.

E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.

- 4. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
- 5. Le attività soggette a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 devono essere inibite nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 6, comma 1 da parte del segnalante e nel caso di recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S.
- 6. Le medesime attività soggette a S.C.I.A. possono essere inibite quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito di respingere la S.C.I.A.
- 7. Le attività sottoposte a S.C.I.A. sono sospese nel caso di abuso da parte del segnalante, secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.

Art. 8 (Divieti)

- 1. Non è consentito installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi di qualunque tipologia ubicati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, pertinenze di luoghi di culto.
- 2. E' vietato altresì installare i suddetti apparecchi negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in concessione.

- 3. Non è ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in:
 - a) feste popolari, sagre e simili;
 - b) aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di qualunque tipologia, spazi all'aperto in genere;
 - c) locali, spazi ed impianti di proprietà dell'Ente;
 - d) nelle aree dei circoli privati alle quali possono accedere i minori di anni 18.
- 4. Negli spazi comuni di centri commerciali la superficie occupata dai giochi non può superare i 30 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi.

Sezione II SALE GIOCHI

Art. 9 (Requisiti dei locali)

- 1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali che siano conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, in materia igienico sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a cento persone o di superficie lorda superiore a 200 metri quadrati.
- 2. Si applica l'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità. A tale fine, si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, per la sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10 (Localizzazione delle sale giochi)

- 1. Ai sensi dell'art.6, c. 1 della L.R. 21 novembre 2014, n. 21 "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", come modificata dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7 e dalla L.R. 15 giugno 2017, n. 7, é vietata l'apertura di sale giochi ad una distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani (c.d. luoghi sensibili).
- 2. Ai fini dell'applicabilità del comma precedente si intendono, in particolare:
 - a) per *istituti scolastici di ogni ordine e grado*, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 - b) per strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, gli ospedali, le cliniche, le case di cura, i centri di recupero, le strutture residenziali socio sanitarie per minorenni di cui al Titolo VI del R.R. 4 dicembre 2017, n. 7, le strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane autosufficienti di cui al Titolo II del R.R. 7 novembre 2012, n. 16 e alla D.G.R. n. 199/2014, le strutture residenziali per persone adulte in situazioni di disagio e marginalità sociale di cui all'art. 2 del R.R. 10 novembre 2014, n. 4;
 - c) per centri di aggregazione giovanile e altre strutture frequentate principalmente da giovani: i luoghi gestiti da associazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi finalità (sportiva, ludica, sociale, religiosa) frequentati in maniera prevalente da soggetti con età inferiore a 18 anni e le strutture residenziali socio educative per minorenni di cui al Titolo V^ del R.R. 4 dicembre 2017.
- 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. sono inoltre considerati luoghi sensibili, rispetto ai quali devono essere osservati i limiti distanziometrici di cui al comma 1, la stazione ferroviaria Perugia Fontivegge (Piazza Vittorio Veneto) e la stazione ferroviaria Perugia Ponte S. Giovanni (Via Nino Bixio).

Con proprio provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà individuare ulteriori luoghi sensibili tutelati ai sensi del presente articolo, tenuto conto dell'impatto dell'attività di gioco sul contesto urbano e sulla sicurezza di aree specifiche nonché di eventuali problematiche di viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.

- 4. La distanza di cui al comma 1 è misurata sul percorso pedonale più breve tra l'ingresso principale della sala giochi e l'ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada.
- 5. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuove sale giochi, anche per il trasferimento di sede di tali esercizi, qualora siano presenti apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., nonché per ogni nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., così come definita all'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento. Non è richiesto il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili in caso di mutamento della titolarità della sala giochi (subentro), sempre che il nuovo titolare non installi ex novo o non aumenti il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. regolarmente detenuti dal precedente titolare e non trasferisca la sede dell'attività.
- 6. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell'11.03.2002, nel centro storico di Perugia, così come definito territorialmente dal vigente PRG, sono vietati sia l'apertura che il trasferimento di sale giochi.
- 7. Le distanze minime dai luoghi sensibili di cui al presente articolo devono essere osservate anche per l'apertura di nuove sale scommesse e di nuove sale VLT autorizzate dal Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. e per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per la nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., così come definita all'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento.

 L'obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili non sussiste in caso di mutamento di titolarità dei suddetti esercizi (subingresso), a condizione che non venga modificata l'offerta di gioco e non venga trasferita la sede dell'attività.

Art. 11 (Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione)

- 1. Il numero massimo di apparecchi da trattenimento installabili nelle sale giochi è stabilito in rapporto alla superficie utile dei locali dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi da gioco di altre tipologie presenti nei locali.
- 2. Per ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. deve essere riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati. In caso di apparecchi con più postazioni di gioco, la superficie di ingombro deve essere moltiplicata per ognuna di esse.
- 3. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree separate della sala, specificamente dedicate.

Art. 12 (Domande di autorizzazione)

- 1. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi, da presentare al Comune, contiene:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) i dati dell'impresa;
 - c) i dati del locale: ubicazione e dati catastali, superficie complessiva e superficie utile,

- capienza massima, denominazione;
- d) le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività;
- e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 447/2000 e s.m.i., sulla conformità del locale alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, con l'indicazione degli estremi del certificato di agibilità o altra documentazione comprovante ai sensi di legge la destinazione d'uso prescritta;
- f) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi.
- 2. Alla domanda devono essere allegati:
- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
- b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea.
- 3. A seguito della comunicazione da parte dell'ufficio competente circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 (Localizzazione delle sale giochi), e ferma restando la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati, l'interessato dovrà produrre, entro trenta giorni, salvo proroga in caso di necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:
 - a) dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali;
 - b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
 - c) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;
 - d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico resa da ditta abilitata ai sensi del D.M. n. 37/2008;
 - e) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi, a firma di tecnico competente, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i., il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
 - f) estremi identificativi del certificato di prevenzione incendi/S.C.I.A, ove necessario.
- 4. La domanda di ampliamento della superficie dei locali, ovvero di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco contiene le sole indicazioni relative agli elementi modificati.
- 5. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al parere favorevole dell'ufficio comunale competente in materia di inquinamento acustico, espresso in relazione alla documentazione di cui al comma 3, lett. e). Sono fatti salvi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i..

Art. 13 (Subingresso)

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
- 2. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non é stata richiesta, l'attività deve essere sospesa.

- 3. Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 2, in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte l'attività può essere continuata a condizione che sia presentata la domanda di subingresso, accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica della sala giochi e dei suoi elementi. Qualora siano intervenute modifiche relative alla sala giochi ed ai suoi elementi, l'attività può essere iniziata dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
- 4. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;
 - b) autorizzazione originale del cedente;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea.
- 5. Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante per causa di morte devono essere allegati:
 - a) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
 - b) autorizzazione originale del defunto;
 - c) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
 - d) documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma.
- 6. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la richiesta e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di esercitare l'attività.

Art. 14 (Orari delle sale giochi)

- 1. L'orario di attività delle sale giochi é fissato ordinariamente dalle ore 10.00 antimeridiane alle ore 01.00 del giorno successivo.
- 2. Ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il Sindaco, con propria ordinanza, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, può disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
- 3. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.
- 4. La riduzione dell'orario, di cui al comma 3 è disposta dal Sindaco alle ore 23.00 per un periodo:
 - a) di giorni sette, la prima volta in cui sono state accertate violazioni a norme amministrative (Regolamento di Polizia urbana, norme in materia di inquinamento acustico) o penali (c.p. o leggi penali speciali) in materia di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di nuovo disturbo alla quiete pubblica accertato nel corso del medesimo anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento del disturbo alla quiete pubblica.
- 5. Con ordinanza del Sindaco sono altresì disciplinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività di raccolta scommesse, delle sale VLT e delle sale bingo autorizzate dal Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei limiti, comunque, della fascia oraria indicata nel comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 15 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1. Presso le sale giochi é consentita, previa SCIA da presentare al Comune ai sensi dell'art. 64, c. 7 del D.Lgs n. 59/2010, l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
- 2. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stessa.
- 3. L'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso alla sala giochi e l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.
- 4. Nell'insegna di esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di inserimento dell'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande all'interno delle sale scommesse, delle sale bingo e delle sale VLT.

Sezione III INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA E NEI CIRCOLI PRIVATI

Art. 16 (Localizzazione degli apparecchi)

- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 21 novembre 2014, n. 21 "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", come modificata dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7 e dalla L.R. 15 giugno 2017, n. 7, non é consentito installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici e aperti al pubblico di qualunque tipologia e nei circoli privati che siano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati nell'art. 10 del presente regolamento.
- 2. Il divieto si applica in caso di nuova installazione degli apparecchi, così come definita nell'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento.
- 3. Il requisito della distanza minima dai luoghi sensibili si applica anche in caso di trasferimento dell'attività principale, qualora nella nuova sede si intendano collocare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., anche se già detenuti nelle sede precedente.
- 4. Non è richiesto il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili in caso di subingresso nell'attività principale, sempre che il subentrante non installi ex novo o non aumenti il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. regolarmente detenuti dal precedente titolare, e non trasferisca la sede dell'attività.
- La distanza é misurata sul percorso pedonale più breve tra l'ingresso principale del locale ove sono collocati gli apparecchi da gioco e l'ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada.

Art. 17 (Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione)

- 1. Negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. come indicati all'art. 1, comma 2, lettere K ed L del presente regolamento la collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011. Nelle sale scommesse e nelle sale bingo devono altresì essere rispettati i limiti numerici previsti per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007. Per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. deve, inoltre, essere rispettata la condizione minima di installabilità indicata nell'art. 11, c. 2 del presente regolamento.
- 2. Nei suddetti esercizi ad esclusione delle sale scommesse e delle sale VLT deve essere installato almeno un apparecchio di tipologia diversa da quelli previsti dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S..
- 3. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. ad esclusione degli alberghi ed esercizi assimilabili e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ad esclusione delle sale scommesse gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non devono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi.
- 4. Negli alberghi ed esercizi assimilabili gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate. Nelle sale scommesse gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate qualora nei locali vi siano anche altri apparecchi da trattenimento. Nelle sale bingo gli apparecchi da trattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli dove si svolge il gioco del bingo e gli eventuali apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.
- 5. Negli esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lett. M del presente regolamento e nei circoli privati senza attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è possibile installare apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S., a condizione che:
 - a) sia presentata la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento, secondo le modalità indicate nel successivo art. 18;
 - b) siano rispettati, per gli apparecchi con vincita in denaro, i limiti numerici stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 e la condizione minima di installabilità di cui all'art. 11, comma 2 del presente regolamento;
 - c) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco tramite l'installazione di almeno un apparecchio di tipologia diversa da quelli del comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - d) gli apparecchi con vincita in denaro non siano contigui alle altre tipologie di apparecchi presenti nei locali.
- 6. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 18 (Segnalazione certificata di inizio attività)

- 1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, comma 2, contiene:
 - a) le generalità del segnalante (imprenditore individuale, legale rappresentante di società/associazione) e i dati dell'impresa/associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) l'indicazione della superficie complessiva e della superficie utile dei locali;
 - d) l'indicazione del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco;
 - e) le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti

il possesso dei requisiti soggettivi prescritti;

Alla segnalazione sono allegati:

- a) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg. X mg);
- b) nulla osta del competente ufficio comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i., il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 19 (Orari)

- 1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. é consentito solo durante l'orario di funzionamento dell'attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane.
- Ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente, il Sindaco con propria ordinanza può comunque disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite i suddetti apparecchi.
- 3. L'uso degli altri apparecchi da gioco é vietato nella fascia oraria indicata nei provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4. Per le sale VLT é fatto salvo quanto previsto all'art. 14, c. 5.
- 5. La chiusura temporanea dell'esercizio, effettuata a norma della legge e dei regolamenti comunali, consente anche la sospensione dei giochi, senza necessità di apposita istanza o comunicazione.

Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI

(Art. 20) (Prescrizioni di esercizio - Informazioni al pubblico)

- 1. E' vietata ai minori di anni 18 la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Sono altresì vietati ai minori di anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate all'utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e riportato esternamente a ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita.
 - Il titolare dell'esercizio é tenuto ad assicurare il rispetto di tali divieti anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- 2. E' vietato l'utilizzo degli altri apparecchi da gioco ai minori nei termini fissati dai provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 3. In ogni locale ove si esercita una forma di gioco lecito devono essere affissi, in luogo visibile al pubblico, il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti, i regolamenti e le tariffe di ciascun gioco, un cartello recante i divieti di cui ai commi 1 e 2.
- 4. All'ingresso e all'interno dei locali deve essere esposto il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate

- al gioco d'azzardo, predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con la U.S.L. Umbria, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dai provvedimenti attuativi della L.R. n. 21/2014 e s.m.i..
- 5. Su ciascun apparecchio di cui all'art.110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte in modo chiaro e visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.
- 6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ferma restando l'applicazione, in caso diverso, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 7. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. i gestori delle sale giochi, delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante devono assolvere all'obbligo di partecipazione ai corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla DGR n. 1159 del 10/10/2016.
- 8. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. é subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220/2010 e s.m.i..
- 9. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dai provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 21 (Pubblicità)

- 1. I locali dove sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro non possono utilizzare nelle insegne e nei messaggi pubblicitari il termine "Casino", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato.
- 2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di prodotti di gioco che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 189/2012, e con le normative generali vigenti in materia.

Art. 22 (Sanzioni)

- 1. L'esercizio del gioco in violazione delle norme della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 e s.m.i. é sanzionato ai sensi dell'art. 11 della medesima.
- 2. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.
- 3. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 23 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 24 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.